

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 19/05/2021

Oggetto: Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 (c.d. Decreto “Riaperture – Anticipo calendario”). Legge di conversione Decreto “Sostegni”.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021](#)) il **Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 (c.d. Decreto “Riaperture – Anticipo calendario”)**, con il quale, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, si è inteso anticipare parzialmente il calendario per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

✓ Palestre e piscine

Dal 24 maggio 2021, in **zona gialla**, viene disposta la **riapertura delle attività di palestre** in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (“[Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – 7 maggio 2021](#)”) a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021, è altresì disposta, in **zona gialla**, la **riapertura delle attività di piscine e centri natatori, anche in impianti coperti**, in conformità ai protocolli e alle linee guida emanate.

In zona bianca le attività di palestre e piscine sono consentite nel rispetto dei suddetti protocolli e linee guida.

✓ Utilizzo degli spogliatoi

Si ricorda che il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 1 disponeva che in zona gialla l’uso degli spogliatoi fosse interdetto se non diversamente stabilito dalle linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport.

Si segnala che, in base alle linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport il 7 maggio u.s., **l’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente negli impianti “dove sia consentito svolgere attività sportive all’interno di luoghi chiusi”**. Per l’utilizzo degli stessi si tiene a raccomandare una puntuale osservanza delle misure di contenimento previste, fermo restando che dove non fosse possibile dare attenta applicazione alle stesse, l’uso degli spogliatoi è da intendersi ancora interdetto.

Si ricorda comunque che per gli atleti, tesserati agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni e alle sedute di allenamento

riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, l'utilizzo degli spogliatoi è consentito anche in zona arancione e rossa, sia qualora l'attività sportiva si svolga all'interno di luoghi chiusi che all'aperto.

✓ **Spostamenti**

In zona gialla, salvo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, gli spostamenti sono consentiti nelle seguenti fasce orarie:

- dal 18 maggio al 6 giugno dalle ore 5:00 alle ore 23:00;
- dal 7 giugno al 20 giugno dalle ore 5:00 alle ore 24:00;
- dal 21 giugno cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.

Si segnala altresì che anche **in zona bianca cessano tutti i limiti orari agli spostamenti**. La misura del "coprifuoco" (dalle ore 22:00 alle ore 5:00) continua, invece, ad applicarsi nelle Regioni e Province autonome poste in zona arancione e rossa.

✓ **Presenza di pubblico durante l'attività sportiva**

Dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio anche al chiuso è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive (anche quelli non riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP), esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita **non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata** e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi in conformità alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle misure di riduzione del rischio epidemiologico in vigore, gli eventi e le competizioni sportive si devono svolgere senza la presenza di pubblico.

✓ **Attività di ristorazione**

In zona gialla, dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, **sono consentite anche al chiuso**.

Nell'espressione "*qualsiasi esercizio*" si ritiene ricompresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (con licenza "circolistica") effettuata a beneficio di soci e frequentatori all'interno di circoli e centri sportivi.

✓ Centri culturali o ricreativi

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

*

Le disposizioni contenute nel Decreto sono in vigore dal 18 maggio, ed efficaci, salvo modifiche, sino al 31 luglio 2021. Per quanto, infatti, non diversamente disposto, continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo e dal Decreto “Riaperture” del 22 aprile 2021 n. 52, sul cui contenuto si invita a fare riferimento alla precedente nota informativa dello Studio (“**Info RMC 23-04-2021 - Decreto Riaperture**”). Si ricorda, in ogni caso, di verificare eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Province autonome, le quali potrebbero adottare ulteriori misure restrittive.

È stata approvata dal Parlamento (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive) la **Legge di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41** (c.d. Decreto “Sostegni”). Tra le modifiche apportate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo e associativo.

✓ Misure per le attività sportive

Il Parlamento ha inteso confermare quanto già disposto con il Decreto “Rilancio” (come modificato in sede di conversione) in merito alla **qualificazione della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali quale sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento** per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ampliando tuttavia la platea dei soggetti beneficiari.

Infatti, in sede di conversione del Decreto “Sostegni”, si è disposto che **i soggetti che offrono servizi sportivi, a prescindere dalla loro natura, possono riconoscere agli acquirenti** degli stessi, alternativamente:

- il **rimborso**;
- lo svolgimento delle **attività con modalità a distanza** (quando realizzabili);
- un **voucher** di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale (attualmente, dunque, entro il 31 gennaio 2022).

✓ Incremento del Fondo unico per il sostegno delle ASD e SSD

Il Fondo unico per il sostegno delle ASD e SSD **viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021**. Con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Sostegni", saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

✓ **Differimento entrata in vigore della c.d. "riforma dello sport"**

Si segnala che il Parlamento ha **differito l'entrata in vigore della c.d. "riforma dello sport"**. Nel dettaglio, l'entrata in vigore del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, per quanto attiene le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, è confermata il 1° gennaio 2022, mentre **le disposizioni in materia di lavoro sportivo** di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36 e 37 **si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023** (anziché 1° luglio 2022).

Si applicano, altresì, a decorrere dal 31 dicembre 2023 (anziché 1° gennaio 2022)

- il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, recante **misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;**
- il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, recante **misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;**
- il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante **semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;**
- il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, recante **misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.**

✓ **Canone RAI**

Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono **esonerate dal versamento del canone di abbonamento RAI**.

✓ **Esenzione dal versamento della prima rata IMU**

Per l'anno 2021 si è disposto altresì **l'esonero dal pagamento della prima rata dell'IMU a favore dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto** di cui all'art. 1 del Decreto "Sostegni". L'esonero spetta esclusivamente **per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l'attività di cui siano anche gestori**.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC